

“Fondazione Federico Amato - Ente del Terzo Settore”

STATUTO

Articolo 1

Costituzione-sede-durata

Su iniziativa dei signori Amato Vincenzo, nato a Piraino il 21/01/1961, residente in Gioiosa Marea, Via Umberto I n. 63, e Giardina Pina, nata a Patti il 18/11/1963, residente in Piraino, c/da Passofoforno n. 55, è costituita la Fondazione denominata **"Fondazione Federico Amato - Ente del Terzo Settore"**.

La fondazione è costituita per onorare la memoria di Federico Amato, figlio dei fondatori, prematuramente e tragicamente scomparso in un incidente stradale il 29 maggio 2017 all'età di 23 anni, appassionato di discipline sportive, laureando in Scienze Motorie, Sport e Salute presso l'Università di Messina.

la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, oppure del relativo acronimo ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima; la fondazione potrà fare uso della denominazione abbreviata **"Fondazione Federico Amato - ETS"**.

La Fondazione è senza scopo di lucro ed ha sede legale in Piraino (ME), c/da Passofoforno n. 55 e sede operativa in Gioiosa Marea, via Fratelli Bandiera n. 18. Possono essere istituite sedi secondarie e uffici di rappresentanza.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni, ed è disciplinata dal Codice Civile, dal Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e dalle altre leggi vigenti in materia, dal presente Statuto e dai regolamenti di amministrazione eventualmente adottati dall'organo amministrativo.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato

Articolo 2

Scopi

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, istruzione, formazione, beneficenza e promozione della cultura e dell'arte nell'ambito della società civile, con particolare attenzione alla promozione e valorizzazione delle discipline sportive e della loro pratica.

Pertanto essa assume iniziative volte:

- alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- alla ricerca scientifica sullo sport e sulla metodologia dell'allenamento, alla ricerca per la tutela della salute dei cittadini;

- alla ricerca indirizzata alla lotta contro il doping;
- alla formazione dei giovani nelle diverse discipline sportive, mediante la realizzazione e gestione di centri, impianti e strutture a ciò dedicati;
- all'istruzione e alla formazione di adeguate professionalità nel campo delle discipline sportive, collaterali e strumentali, ivi compresa ogni attività di formazione, orientamento, qualificazione professionale ed inserimento lavorativo, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti pubblici e privati di formazione e ricerca, istituendo a tal fine borse di studio, promuovendo e sostenendo progetti ed idee innovative;
- alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- alla sensibilizzazione ed educazione dei giovani al rispetto della sicurezza stradale;
- alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- alla beneficenza in favore dei giovani e dei bisognosi;
- alla realizzazione e gestione di biblioteche, musei, con annessi centri culturali volti ad organizzare mostre e convegni sui campi di attività della Fondazione.

Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà:

- instaurare rapporti di cooperazione con Enti ed Istituti locali e nazionali preposti alla formazione e all'istruzione;
- collaborare con personale di collaudata esperienza nel campo della formazione.

La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi:

- a) con il patrimonio, le rendite, i ricavi, i proventi, derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) con eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni da parte dei Fondatori, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con ogni altro tipo di entrata od acquisizione.

La Fondazione persegue tra le sue finalità anche il sostegno ad altre organizzazioni del terzo settore e associazioni non profit.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- organizzare, in proprio, per conto terzi ed in collaborazione con altri enti del Terzo settore, Enti ed Istituti pubblici e privati, mostre, convegni, seminari di studio, eventi promozionali, di richiamo e conviviali, e tutte quelle iniziative aventi scopi di beneficenza, solidarietà e promozione sociale, idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- promuovere iniziative ed eventi per la diffusione delle discipline sportive;

- sfruttare i diritti editoriali donati da terzi o posseduti in proprio dalla Fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire nel modo ritenuto più efficiente ed efficace i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo web;
- promuovere raccolta fondi inteso quale complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse e strumentali, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dell'atto costitutivo ovvero successivamente dai Fondatori Promotori, dai Partecipanti Fondatori e da qualunque altro soggetto pubblico o privato.

- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, lasciti, liberalità, fatte da Enti o da privati;
- dai contributi dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da ogni altra entrata o acquisizione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, del fondo di dotazione, di fondi e riserve comunque denominate ed altre utilità a fondatori, partecipanti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori;

Art. 6

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori iniziali i sigg.ri Amato Vincenzo e Giardina Pina che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Al venir meno di tutti i Fondatori Promotori iniziali, nei poteri e nella carica ad essi spettanti subentreranno di diritto i sigg.ri, Amato Donatella, nata a Messina il 24/04/1989 e residente in Piraino, c/da S.Ignazio n. 41; Amato Rosario, nato a Messina il 20/08/1992 e residente in Piraino, c/da S.Ignazio n. 41, Spanò Bascio Francesca, nata a Patti il 27/02/1996 e residente in Piraino, fraz. Gliaca, via Verdi n. 8; Giardina Sara Tindara, nata a Patti il 07/01/1999 e residente in Gioiosa Marea, c/da S.Francesco n. 91; Spanò Bascio Anì, nata a Patti il 26/07/1993 e residente in Gioiosa Marea, via Natoli Gatto n. 102, ai quali, qualora non vogliano o non possano accettare o al loro venir meno, subentreranno il Comune di Gioiosa Marea ed il Comune di Piraino.

Il Consiglio di Amministrazione, con decisione unanime, può attribuire in ogni tempo la qualifica di Fondatori Promotori alle persone ed agli enti indicati al precedente comma.

Può altresì attribuire, sempre con decisione unanime, la qualifica di Fondatori Promotori ad altre persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private ed Enti che intendano condividere gli scopi della fondazione e che contribuiscano in maniera significativa alla

dotazione patrimoniale o che apportino altre utilità.

Art. 7

Partecipanti Fondatori

La qualifica di Partecipante Fondatore può essere attribuita alle persone fisiche, alle persone giuridiche pubbliche o private ed agli Enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al fondo di dotazione ed in genere all'incremento del patrimonio, all'attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione e/o messa a disposizione di strutture, impianti, beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante Fondatore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Art. 8

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi, dispone l'esclusione dei Partecipanti Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali, pregiudizievoli per la Fondazione ed incompatibili con le sue finalità statutarie.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori iniziali e quelli che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, assumono tale qualifica successivamente non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore dei Conti.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati tecnico-scientifici, commissioni di lavoro e di studio, definendone compiti e durata.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ed un massimo di quindici componenti e resta in carica per tre anni. All'atto della costituzione della Fondazione e in occasione di ogni rinnovo i Fondatori Promotori fissano il numero dei componenti.

I Fondatori Promotori sono membri di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione e nominano gli ulteriori consiglieri nel numero necessario al raggiungimento del *plenum*. I componenti di diritto non possono superare la metà più uno dei componenti e se i Fondatori Promotori sono in eccesso, indicheranno tra di loro i membri di diritto entro tale limite, assicurando ad ogni rinnovo del Consiglio la rotazione con chi è rimasto escluso.

Qualora tra i membri della Fondazione siano stati ammessi Partecipanti Fondatori, i Fondatori Promotori, se i componenti di diritto non formino la maggioranza assoluta, nominano un ulteriore numero di consiglieri che, sommati ai componenti di diritto, formano la maggioranza assoluta, mentre i restanti consiglieri sono nominati dai Partecipanti Fondatori. Quando vi è pluralità di Fondatori Promotori e di Partecipanti Fondatori, i consiglieri che devono essere nominati da ciascuna categoria, in difetto di accordo unanime, vengono nominati con decisione assunta a maggioranza dai relativi membri, garantendo la rappresentanza proporzionale della minoranza. Se non è possibile la formazione di maggioranze, si procede al sorteggio tra i nominativi proposti dai membri di ciascuna categoria con modalità che garantisce, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale di tutti i membri. Con gli stessi criteri si procede alla surroga dei consiglieri che per qualunque motivo cessano anticipatamente dalla carica.

I Fondatori Promotori, per uno o più mandati, possono rinunciare a far parte del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori promotori che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione per avervi rinunciato o perché eccedenti il numero massimo ammissibile ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione coloro i quali hanno subito condanne penali con sentenza definitiva, sono sottoposti a procedimento penale, o sono indagati, per reati che, ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti al tempo della nomina, li renderebbero incandidabili ed ineleggibili alla carica di Consigliere Comunale. La perdita sopravvenuta dei requisiti per la nomina comporta l'immediata decadenza dalla carica che viene dichiarata con verbale del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono svolgere le loro funzioni con disciplina ed onore, nel rigoroso rispetto della legge e dello statuto. I Fondatori Promotori possono adottare un codice etico ed un protocollo di legalità che i consiglieri si impegnano ad osservare all'atto dell'accettazione della nomina. I consiglieri che agiscono in spregio alla legge, allo statuto, al codice etico e al protocollo di legalità o che adottano comportamenti che arrecano pregiudizio alla fondazione ed incompatibili con le sue finalità statutarie, previa contestazione degli addebiti ad opera del Consiglio di Amministrazione formulati mediante apposita delibera e con concessione di termine per discolta non inferiore a 15 giorni, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica.

Articolo 11

Competenze

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo,:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e quello preventivo;
- predispone e adotta eventuali regolamenti interni;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali collaborazioni tra la Fondazione ed altri Enti sia pubblici che privati, aventi scopi affini o analoghi;
- delibera la costituzione di eventuali centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti di eventuali comitati tecnico - scientifici, definendone i compiti, la durata ed eventuali compensi;
- delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;

- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
- svolge ogni ulteriore compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 12

Convocazione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, ovvero il Revisore.

Le richieste devono essere predisposte in forma scritta contenete l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dal Revisore, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli amministratori, del Revisore, dei Fondatori Promotori che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione.

La convocazione può essere disposta anche in una sede diversa da quella legale della fondazione.

Al fine di velocizzare le comunicazioni, la Fondazione munisce i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi che ne siano sprovvisti, di indirizzo di posta elettronica certificata.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri, comprensivi quelli di diritto, nominati dai Fondatori Promotori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a valutazioni e qualità di persone fisiche che hanno luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente.

Quando tutti i componenti sono presenti e prestano unanime consenso, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono svolgersi anche con la partecipazione dei consiglieri in videoconferenza, ad eccezione di quelle convocate per le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e per l'adozione di deliberazioni per le quali è prevista la maggioranza qualificata. I consiglieri che intendono partecipare in videoconferenza devono avvisare il presidente almeno un giorno prima dell'adunanza per consentire la predisposizione dei necessari strumenti telematici.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali della fondazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazioni per iscritto secondo le modalità e sulle materie disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13

Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice-Presidente i quali, alla scadenza del triennio, possono essere riconfermati nella carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa; predispone i programmi di attività della Fondazione, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi del bilancio di esercizio e di quello preventivo.

Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti; firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Articolo 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico ed è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario in cui ha sede la

Fondazione su richiesta dei Fondatori Promotori. Per il primo triennio è nominato dai Fondatori Promotori iniziali all'atto della costituzione della Fondazione. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge in materia ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida in materia.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale, tali facoltà possono essere esercitate individualmente dai singoli componenti.

L'Organo di controllo esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge.

L'organo di controllo segnala senza indugio ai Consiglio di Amministrazione, ai Membri della Fondazione ed alle competenti autorità le violazioni e le irregolarità che ravvisa nel funzionamento della Fondazione, proponendo anche l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'organo di controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

Articolo 15

Revisore dei Conti

Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti ed è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del circondario in cui ha sede la Fondazione su richiesta dei Fondatori Promotori. Per il primo triennio è nominato dai Fondatori Promotori iniziali all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e sui bilanci di esercizio; effettua verifiche di cassa ed esercita tutte le funzioni previste dalla legge in materia

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

In alternativa al revisore unico, può essere nominato il collegio dei revisori dei conti, il quale resta in carica tre anni.

Art. 16

Incompatibilità - Decadenza

All'Organo di Controllo e al Revisore dei Conti si applicano le disposizioni concernenti i requisiti per la nomina, le norme di comportamento e le ipotesi di decadenza, previste dai commi 5 e 6 dall'art. 10 del presente Statuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione. La decadenza viene dichiarata da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del circondario in cui ha sede la Fondazione su richiesta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. L'arbitro adotta la decisione previa contestazione degli addebiti, con concessione di termine a discolta non inferiore a 15 giorni.

Articolo 17

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

Il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio devono essere redatti in conformità ai principi contabili e alle disposizioni di legge in materia e sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere corredato dalla relazione del revisore dei conti ed è soggetto alla pubblicità prevista dalle norme di legge in materia.

Restano salve le specifiche disposizioni di legge in materia ed in particolare quelle che prescrivono determinati adempimenti e particolari modalità di redazione e pubblicazione del bilancio in base all'ammontare del patrimonio e dei ricavi della Fondazione.

Art. 18

Libri sociali obbligatori

La fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri della Fondazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni: 1) dell'organo di amministrazione; 2), dell'organo di controllo; 3) di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La fondazione deve altresì tenere tutte le ulteriori scritture necessarie al buon funzionamento, nonché obbligatorie per legge.

I membri ed i componenti degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali in ogni tempo a semplice richiesta all'organo che ne cura la tenuta.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Lo scioglimento e la messa in liquidazione è deliberata, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione che nel frangente adotta anche tutti i necessari e conseguenziali provvedimenti e stabilisce gli adempimenti previsti dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione, previa acquisizione secondo le procedure di legge del parere dei competenti uffici governativi di vigilanza e controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in difformità delle suddette procedure sono nulli.

Art. 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.